



# COMUNE DI MOGGIO UDINESE

Provincia di Udine

*medaglia d'oro al valore civile*

P.ZZA UFFICI, 1  
C.F. 8400 1550 304  
TEL. 0433 / 51177-51877-51888  
[www.comune.moggioudinese.ud.it](http://www.comune.moggioudinese.ud.it)

C.A.P. 33015  
P. I.V.A. 01 134 980 307  
FAX 0433 / 51371  
[postmaster@com-moggio-udinese.regione.fvg.it](mailto:postmaster@com-moggio-udinese.regione.fvg.it)

## MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

### REGOLAMENTO

### CONSIGLIO COMUNALE

Approvate con delib. C.C. n. 76 del 22.12.2009.-

### **ARTICOLO 3** **CONVOCAZIONE**

1. La convocazione del Consiglio Comunale è disposta dal Sindaco.
2. Nel caso di assenza od impedimento del Sindaco, la convocazione è disposta da chi ne fa legalmente le veci, secondo lo Statuto ed il presente Regolamento.
3. Quando la convocazione del Consiglio è resa obbligatoria da norme di legge o di Statuto, in caso di inosservanza di tale obbligo provvede, in via sostitutiva, la competente autorità.
4. La convocazione del Consiglio è disposta a mezzo di avvisi, con le modalità di cui al presente Regolamento.
5. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno e dell'ora dell'adunanza e della sede ove la stessa sarà tenuta, con invito ai consiglieri comunali a parteciparvi. Nel caso che siano previste sospensioni temporanee dei lavori in corso nella giornata di riunione, nell'avviso vengono indicati gli orari di inizio, interruzione e ripresa dell'adunanza. Quando è previsto che i lavori si svolgano in più giorni, sono indicate la data e l'ora di inizio di ciascuna riunione, con la precisazione che trattasi di prosecuzione della medesima adunanza.
6. L'avviso di convocazione precisa se l'adunanza viene convocata d'urgenza.
7. Il Consiglio è convocato d'urgenza solo quando sussistono motivi rilevanti ed indilazionabili che rendono necessaria l'adunanza.
8. Nell'avviso di convocazione deve essere precisato se l'adunanza si tiene in prima o in seconda convocazione, da tenersi, quest'ultima, entro 7 giorni dalla prima. Entrambe le convocazioni possono essere contenute nello stesso avviso. Nell'avviso è specificato che gli argomenti da trattare sono quelli iscritti nell'ordine del giorno.
9. L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno sono muniti in calce del bollo del Comune e firmati dal Sindaco o da colui che lo sostituisce od a cui compete, per legge, effettuare la convocazione.

### **ARTICOLO 3/1** **ORDINE DEL GIORNO**

1. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio Comunale ne costituisce l'ordine del giorno.
2. Spetta al Sindaco stabilire, rettificare od integrare l'ordine del giorno con proprie autonome decisioni, salvo l'obbligo di iscrivere le proposte di cui al successivo quarto comma.
3. L'iniziativa delle proposte da iscrivere all'ordine del giorno, spetta al Sindaco, alla Giunta ed ai Consiglieri Comunali, con la collaborazione del Segretario Comunale.

4. Per le proposte di deliberazioni, interpellanze, mozioni ed interrogazioni presentate dai consiglieri comunali, si osserva quanto stabilito dal presente Regolamento.

5. Gli argomenti sono indicati nell'ordine del giorno, pur con la necessaria concisione, con definizioni chiare e specifiche, tali da consentire ai consiglieri di individuarne con certezza l'oggetto; è pertanto inammissibile l'inserimento di espressioni del tutto generiche quali "Varie ed eventuali".

6. L'ordine del giorno è inserito nell'avviso di convocazione o allegato al medesimo quale parte integrante di esso.

#### **ART. 3/2**

##### **MODALITA' DI CONSEGNA DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE**

1. L'avviso di convocazione del Consiglio, con l'ordine del giorno, deve essere consegnato al domicilio del consigliere a mezzo di un messo comunale, oppure a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno. Il messo rimette alla segreteria comunale le dichiarazioni di avvenuta consegna, contenenti l'indicazione del giorno e dell'ora in cui la stessa è stata effettuata e la firma del ricevente; la dichiarazione di avvenuta consegna può avere forma di elenco di ricevuta, comprendente più nominativi di consiglieri, sul quale vengono apposte le firme dei riceventi e del messo. I documenti predetti sono conservati a corredo degli atti dell'adunanza consiliare.

2. I consiglieri che non risiedono nel Comune devono designare, entro dieci giorni dalla proclamazione della loro elezione, un domiciliatario residente nel Comune, indicando, con lettera indirizzata al Sindaco, il nominativo e l'indirizzo della persona alla quale devono essere consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto inerente la carica, esonerando l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il domiciliatario non provveda a recapitare tempestivamente tali documenti.

3. Fino a quando non è stata effettuata la designazione di cui al precedente comma, il Sindaco provvede a far spedire l'avviso di convocazione al domicilio anagrafico del consigliere a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento, senza bisogno di osservare altre particolari formalità. La spedizione deve avvenire entro il termine previsto per la consegna dell'avviso al domicilio. Con tale spedizione si considera osservato, ad ogni effetto, l'obbligo di consegna dell'avviso di convocazione e rispettati i termini fissati dalla legge e dal regolamento.

#### **ARTICOLO 3/3**

##### **TERMINI DI CONSEGNA DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE**

1. L'avviso di convocazione deve essere consegnato ai consiglieri almeno tre giorni liberi prima della riunione. Nel calcolo dei

giorni liberi non si tiene conto dei giorni festivi: viceversa, si comprende il sabato.

2. Per le adunanze convocate d'urgenza, l'avviso deve essere consegnato almeno ventiquattro ore prima della riunione.

3. Per le adunanze di seconda convocazione l'avviso deve essere consegnato almeno ventiquattro ore prima della riunione.

4. Nel caso in cui, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno argomenti urgenti o sopravvenuti, occorre darne avviso scritto ai consiglieri almeno ventiquattro ore prima della riunione, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti.

5. I motivi d'urgenza delle convocazioni di cui al comma 2 e degli argomenti aggiunti all'ordine del giorno di cui al comma 4, possono essere sindacati dal Consiglio Comunale il quale può stabilire, a maggioranza dei presenti, che la loro trattazione sia rinviata al giorno successivo od anche ad altro giorno stabilito dal consiglio stesso. L'avviso del rinvio viene comunicato soltanto ai consiglieri assenti dall'adunanza nel momento in cui questo è stato deciso.

6. L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione è sanata quando il consigliere interessato partecipa all'adunanza del Consiglio alla quale era stato invitato.

7. Alla consegna dell'avviso di convocazione trovano applicazione gli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile. In particolare, in caso di irreperibilità del Consigliere o di altra persona legittimata, la consegna dell'avviso di convocazione, ai sensi dell'articolo 140 del CPC, si intende effettuata nel giorno di affissione dell'avviso di deposito e spedizione della notizia per raccomandata.

#### **ARTICOLO 3/4**

#### **ORDINE DEL GIORNO - PUBBLICAZIONE ED AFFISSIONE**

1. A completamento della previsione di cui al precedente art. 1, l'elenco degli argomenti da trattare nelle adunanze è pubblicato all'albo del Comune, sul sito Internet dello stesso, e nelle bacheche comunali site sul territorio, almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza. Il messo comunale è responsabile del fatto che tale pubblicazione risulti esposta anche nel giorno in cui la riunione ha luogo.

#### **ARTICOLO 3/5**

#### **DEPOSITO DEGLI ATTI**

1. Tutti gli atti relativi ad argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la segreteria comunale almeno 48 ore prima della seduta, salvo i diversi termini previsti dal Regolamento di Contabilità per il deposito degli atti relativi al bilancio di previsione ed al rendiconto di gestione. Solo nei casi di integrazione dell'ordine del giorno e di convocazione

urgente del Consiglio Comunale, la relativa documentazione deve essere depositata almeno 24 ore prima.

2. L'orario di consultazione è quello di ordinario funzionamento dell'ufficio di segreteria del Comune.

3. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione definitiva se non è stata depositata entro i termini di cui al precedente primo comma, munita dei pareri di cui all'art. 49, primo comma, del Decr. Legisl. n. 267/2000 e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del parere di regolarità contabile di cui al medesimo articolo 49, 1° comma, corredata di tutti i documenti necessari per consentirne l'esame. I Consiglieri hanno diritto di consultare gli atti d'ufficio richiamati o citati negli schemi di deliberazione depositata e nei relativi allegati.

### **ARTICOLO 3/6** **ADUNANZE DI PRIMA CONVOCAZIONE**

1. Ad integrazione e completamento delle previsioni di cui al precedente art. 2, il Consiglio Comunale, in prima convocazione, non può deliberare se non intervengono almeno n. 6 (sei) Consiglieri assegnati, più il Sindaco.

2. L'adunanza si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Il numero dei presenti viene accertato mediante appello nominale, eseguito dal Sindaco ed i cui risultati sono annotati a verbale. Qualora i consiglieri non siano inizialmente presenti nel numero prescritto, il Sindaco dispone che si rinnovi l'appello quando tale numero risulta raggiunto.

3. Nel caso in cui sia trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione ed eseguito l'appello sia constatata la mancanza del numero dei consiglieri necessario per poter validamente deliberare, il Sindaco ne fa prendere atto a verbale e dichiara deserta l'adunanza.

4. Dopo l'appello effettuato all'inizio dell'adunanza, si presume la presenza in aula del numero dei consiglieri richiesto per la legalità della riunione. I consiglieri che entrano o che si assentano dall'adunanza dopo l'appello, sono tenuti a darne avviso al Segretario Comunale il quale, quando in base a tali comunicazioni accerta che i presenti sono in numero inferiore a quello previsto dal comma 1 del presente articolo, avverte il Sindaco, che può far richiamare in aula i consiglieri momentaneamente assentatisi e, se ne ravvisa la necessità, disporre la ripetizione dell'appello. Nel caso che dall'appello risulti che il numero dei consiglieri è inferiore a quello necessario, il Sindaco dispone la sospensione momentanea dell'adunanza, a sua discrezione da cinque a quindici minuti, dopo la quale viene effettuato un nuovo appello dei presenti. Ove dallo stesso risulti che il numero dei presenti è ancora inferiore a quello prescritto per la validità dell'adunanza, questa viene dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da

trattare. Di ciò viene preso atto a verbale, indicando il numero dei consiglieri presenti al momento della chiusura della riunione.  
5. I consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere valida l'adunanza.

**ARTICOLO 3/7**  
**ADUNANZE DI SECONDA CONVOCAZIONE**

1. L'adunanza di seconda convocazione fa seguito, per ogni argomento iscritto all'ordine del giorno, ad altra riunione andata deserta per mancanza del numero legale.
2. L'adunanza che segue ad una prima iniziata con numero legale dei presenti ed interrotta nel suo corso per essere venuto meno il numero minimo dei consiglieri, è pure essa di seconda convocazione per gli affari rimasti ancora da trattare.
3. Nell'adunanza di seconda convocazione, le deliberazioni sono valide purché intervengano almeno quattro membri del Consiglio più il Sindaco.
4. Il giorno e l'ora delle sedute di seconda convocazione sono stabiliti dal Sindaco. La convocazione viene effettuata con avvisi scritti la cui consegna ha luogo con le stesse modalità previste per la prima convocazione e nel termine di cui al precedente art. 3/3 del presente regolamento.
5. Quando l'avviso spedito per la prima convocazione stabilisca anche il giorno e l'ora per la seconda, nel caso che essa si renda necessaria, il Sindaco è tenuto ad inviare l'invito per la stessa ai soli Consiglieri che non sono intervenuti alla prima convocazione o che sono risultati assenti al momento in cui tale seduta, legalmente costituitasi, fu dichiarata deserta. Tali avvisi devono essere consegnati almeno 24 ore prima dell'ora fissata per la seconda convocazione.
6. Trascorsa un'ora da quella fissata per l'inizio della seduta di seconda convocazione ed ove manchi il numero minimo previsto per renderla valida, essa viene dichiarata deserta.
7. Quando l'urgenza lo richieda, all'ordine del giorno di un'adunanza di seconda convocazione possono essere aggiunti argomenti non compresi nell'ordine del giorno di quella di prima convocazione andata deserta. Tali argomenti debbono essere iscritti e trattati nella riunione dopo quelli di seconda convocazione e per essi la seduta ha il carattere e richiede le presenze previste per la prima convocazione. L'aggiunta di tali affari deve essere resa nota a tutti i consiglieri con avviso da inviarsi almeno 24 ore prima dell'adunanza. In questo caso può essere disposto il rinvio della loro trattazione in conformità a quanto stabilito dall'articolo 3/3 del presente regolamento.
8. Nel caso di affari volontariamente rinviati dal Consiglio per la trattazione ad una seduta successiva, oppure nel caso di seduta che segue ad altra volontariamente interrotta per motivo diverso dalla mancanza del numero legale dei presenti, la nuova adunanza mantiene il carattere di "prima convocazione".

**ARTICOLO 8**  
**PUBBLICITA' DELLE SEDUTE**

1. Le adunanze del Consiglio Comunale sono pubbliche, salvo quanto stabilito dai successivi articoli del presente regolamento.

2. Nell'apposito spazio riservato al pubblico, chiunque può assistere alle adunanze di cui al primo comma. Non è consentita, in alcun modo, la possibilità di intervento, da parte del pubblico, alle sedute dell'organo consiliare. E' facoltà del Sindaco, nei casi di inottemperanza a quanto previsto nel presente comma, disporre l'allontanamento dei soggetti inadempienti dall'aula consiliare, anche avvalendosi della forza pubblica.

**ARTICOLO 8/1**  
**ADUNANZE SEGRETE**

1. L'adunanza del Consiglio Comunale si tiene in forma segreta quando, nell'esercizio delle competenze del Consiglio, vengono trattati argomenti che comportano apprezzamento delle capacità, delle qualità e dei comportamenti di persone il cui operato è attinente ad attività, servizi, competenze e scelte dell'Amministrazione Comunale e del Consiglio Comunale.

2. Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone, il Sindaco invita i Consiglieri a chiuderla, senza ulteriori interventi analoghi. Il Consiglio, su proposta motivata del Sindaco o di almeno tre consiglieri, può deliberare a maggioranza di voti, il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito. Il Sindaco, prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al Consiglio, escluse quelle di cui al successivo comma, escano dall'aula.

3. Durante le adunanze segrete restano in aula i componenti del Consiglio ed il Segretario Comunale, vincolati al segreto d'ufficio.

**ARTICOLO 8/2**  
**ADUNANZE APERTE**

1. Quando si verificano le particolari condizioni previste dallo Statuto, o rilevanti motivi di interesse della comunità lo fanno ritenere opportuno, il Sindaco, sentita la Giunta, può convocare l'adunanza "aperta" del consiglio comunale, nella sua sede abituale o anche in luoghi particolari del territorio comunale.

2. A tali adunanze possono essere invitati Parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia, di altri Comuni o di altri Enti, di organismi di partecipazione popolare e delle

associazioni sociali, politiche e sindacali interessate dai temi da discutere.

3. In tali particolari adunanze, il Sindaco, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del consiglio comunale, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno ed illustrano al consiglio comunale gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.

4. Durante le adunanze "aperte" del Consiglio Comunale non possono essere adottate deliberazioni.

## **ARTICOLO 9**

### **DISCIPLINA DEL PUBBLICO**

1. Il pubblico che assiste alle adunanze del Consiglio deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione rumorosa di assenso o dissenso sulle opinioni espresse dai consiglieri o sulle decisioni adottate dal Consiglio.

2. Non è consentita l'esposizione di cartelli, striscioni e l'uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con le funzioni del Consiglio o rechi disturbo allo stesso.

3. I poteri di mantenimento dell'ordine della parte della sala destinata al pubblico spettano discrezionalmente al Sindaco, che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell'opera dei Vigili Urbani o della Forza Pubblica.

4. Quando da parte di persone che assistono all'adunanza viene arrecato turbamento ai lavori della stessa od al pubblico presente, il Sindaco, dopo averle verbalmente diffidate a tenere un comportamento conforme a quanto stabilito nel primo comma, può ordinarne l'allontanamento dalla sala fino al termine dell'adunanza.

5. Quando nella sala delle adunanze si verificano disordini e risultano vani i richiami del Sindaco, questi può abbandonare il seggio e sospendere la riunione fino a quando non riprenda il suo posto. Se alla ripresa dell'adunanza i disordini proseguono, dichiara definitivamente interrotta la riunione. Il Consiglio sarà riconvocato, con le modalità stabilite dal presente regolamento, per il completamento dei lavori: la relativa seduta ha carattere di prima convocazione.

Moggio Udinese, lì 22 dicembre 2009.-

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.TO (BULFON dott.ssa Paola)

IL SINDACO  
F.TO (MARCOCCIO dott.ssa Daniela)